



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

approvato con deliberazione CC n. 20 del 30/04/2003

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2003 al 31/05/2003 ed è entrato in vigore il 03/06/2003.

SOMMARIO

Articolo 13
Articolo 23
Articolo 33
Articolo 43
Articolo 53
Articolo 63
Articolo 73
Articolo 83
Articolo 94

Articolo 1

In riconoscimento di particolari meriti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico il Comune di Castellarano può conferire l'onorificenza della cittadinanza onoraria del Comune;

Articolo 2

La cittadinanza onoraria può essere conferita a persone, ancora in vita, che abbiano giovato alla società, dato lustro al nome del Comune di Castellarano ovvero che abbiano compiuto azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Articolo 3

Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene in base a delibera del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati.

Articolo 4

Il diritto di proposta spetta al Sindaco, ai consiglieri comunali, ad enti ed istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune di Castellarano. Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona proposta e precisando le attività o le azioni che abbiano fatto acquisire alla medesima particolare benemerenzza ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, o distinzione per elette virtù civiche. Esse vanno indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno (fa fede il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune).

Il Sindaco trasmette tale documentazione ad una apposita Commissione composta dall'Assessore agli Affari Istituzionali e dai capigruppo consiliari, per un parere di ammissibilità e di merito obbligatorio e non vincolante.

Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti in materia.

La proposta definitiva della commissione, corredata della motivazione, verrà sottoposta al Consiglio Comunale.

Le sedute della Commissione consiliare hanno luogo senza la partecipazione del pubblico.

Articolo 5

In un libro onorario del Comune vengono iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell'onorificenza e la data del conferimento. Il libro onorario è tenuto dall'Archivio Storico Comunale.

Articolo 6

La cittadinanza onoraria viene conferita di regola nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

Articolo 7

Il Consiglio Comunale in seduta ed a scrutinio segreti e previo parere della Commissione indicata all'art.4 può revocare la concessione dell'onorificenza quando si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. Per la validità della deliberazione di revoca è richiesta la medesima maggioranza qualificata prescritta per il conferimento. Dell'avvenuta revoca si prende nota nel libro di cui al precedente art.5.

Articolo 8

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza e di pertinenza dell'Ufficio del Sindaco.

Articolo 9

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini previsti dalla legge.